

IMPOSTE INDIRETTE

Telefisco 2018: irretroattiva la nuova imposta di registro

di Angelo Ginex

L'Agenzia delle Entrate, in occasione dell'annuale Convegno sulle novità in materia di norme fiscali (c.d. Telefisco 2018), ha fornito un **importante chiarimento in materia di imposta di registro** a seguito delle modifiche all'[**articolo 20 D.P.R. 131/1986**](#) ad opera della **legge di Bilancio 2018**.

In estrema sintesi, la nuova formulazione della disposizione citata prevede che, al fine di applicare correttamente l'imposta di registro, **l'interpretazione dell'atto presentato alla registrazione deve essere operata con esclusivo riguardo allo stesso**, senza considerare qualsiasi elemento ad esso estraneo (ad esempio, atti collegati o altri elementi extra-testuali).

Ci si è posti dunque il **problema relativo alla data di entrata in vigore della suddetta modifica**: ovvero, essa opera retroattivamente oppure vale solamente per gli avvisi di accertamento effettuati dopo il 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della legge in esame?

Sul punto, è recentemente intervenuta la **Corte di Cassazione**, con **sentenza n. 2007 del 26/01/2018**, nella quale ha stabilito *tout court* l'**irretroattività della nuova formulazione dell'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#)**, sostenendo che “va affermato che l'articolo 1, comma 87, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio), non avendo natura interpretativa, ma innovativa, **non esplica effetto retroattivo**; conseguentemente, gli atti antecedenti alla data di sua entrata in vigore (1° gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell'articolo 20 D.P.R. 131/86”.

La *ratio* della statuizione assunta dalla Suprema Corte risiede nella qualificazione giuridica della norma: **l'articolo 20 citato non è una disposizione rientrante nella categoria delle norme di interpretazione autentica, in quanto essa, cambiando il regime precedente, innova l'ordinamento giuridico**.

In altri termini, in accordo con il dato letterale del nuovo disposto, **la predetta modificazione ha determinato una rivisitazione strutturale profonda ed antitetica della fattispecie impositiva pgressa: l'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#) previgente** (secondo l'indirizzo di legittimità) imponeva di effettuare la qualificazione dell'atto oggetto della tassazione sulla base di elementi, quali i dati extra-testuali ed il collegamento negoziale, che oggi vengono invece espressamente esclusi, mettendo in palese evidenza il **carattere innovativo e non interpretativo della novella**.

L'Agenzia delle Entrate, condividendo la suesposta interpretazione giurisprudenziale, ha

affermato anch'essa, nel corso di Telefisco 2018, la **natura non retroattiva della disposizione in esame**, ritenendo di dover limitare l'applicazione della nuova disposizione alle **attività di liquidazione** effettuate dagli Uffici a decorrere dal 1° gennaio 2018, con conseguente esclusione della sua applicabilità agli avvisi di accertamento emanati prima della suddetta data.

In definitiva, **la novella normativa**, che ha lo scopo di delimitare il raggio d'azione dell'Amministrazione finanziaria per quanto concerne l'interpretazione e la qualificazione di un atto al fine di applicare l'imposta di registro, permettendole di fare riferimento al solo atto presentato per la registrazione e non ad altri elementi ad esso estranei, **avrà valenza solo ed esclusivamente per le attività di liquidazione effettuate dall'Amministrazione finanziaria a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

Master di specializzazione

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE CASO PER CASO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)